

Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOm)

Modifica del 12 settembre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 novembre 1996¹ sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 1

¹ La persona assoggettata all'imposta deve presentare la dichiarazione fiscale periodica entro il 10° giorno del mese che segue il giorno in cui sorge il credito fiscale.

Art. 82 cpv. 1

¹ I depositari autorizzati notificano entro il 10° giorno del mese successivo i risultati mensili della contabilità merci secondo le istruzioni della Direzione generale delle dogane.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

12 settembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 641.611

